



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore IX

Ecologia, Ambiente e Igiene Urbana

n. 426 del 10 FEB. 2022

OGGETTO: "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del Comune di Modica". CIG: 6229121144. Impegno e liquidazione fattura n° 1 del 04.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- la commissione aggiudicatrice presso l'UREGA di Ragusa, in data 23/09/2016, ha concluso le procedure tecnico - amministrative per l'affidamento a ditta specializzata operante nel settore del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica" con l'aggiudicazione provvisoria alla ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa;
- con determina n. 2701 del 13/10/2016 del Responsabile pro-tempore del XII settore si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione, nonché all'aggiudicazione definitiva del servizio de quo alla sopra citata ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L. di Siracusa per un importo al netto del ribasso d'asta di € 45.798.414,02;
- pertanto, il costo annuo del servizio risulta essere di € 6.542.630,57, oltre IVA al 10%, con un canone, comprensivo di oneri di sicurezza, calcolato in € 545.219,21, oltre ad € 54.521,92 per IVA al 10%, per un ammontare mensile complessivo di € 599.741,14, IVA compresa;
- nelle more di concludere le procedure amministrative necessarie per la firma del contratto, con verbale del 29/12/2016, è stato consegnato dal Responsabile pro-tempore il servizio in oggetto, sotto le riserve di legge, alla Ditta IGM Rifiuti Industriali S.r.L.;
- con determina n. 11 del 04/01/2017 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio in argomento;
- in data 24/02/2017 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto, REP N. 15930;

Vista la fattura n° 1/PA del 04.01.2022 dell'importo pari ad € 599.741,13 di cui € 545.219,21 per imponibile ed € 54.521,92 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza;

Considerato che è stato avanzato, dalla Ditta "IGM srl", presso il Tribunale di Catania - Sezione Specializzata in materia di impresa, il ricorso ex art. 700 c.p.c. R.G. 14342/2020, acquisito al protocollo dell'Ente con n° 57814 del 30.12.2020, con il quale è stato richiesto di sospendere gli effetti delle trattenute/penali di tipo qualitativo applicate dalla scrivente Amministrazione;

Vista l'Ordinanza del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa Sezione Civile del 13.04.2021, con la quale il Giudice Designato:

- ha accolto il predetto ricorso ex art. 700, cpc R.G. 14342/2020, proposto dalla ditta "IGM srl";
- ha sospeso gli effetti dell'applicazione della penale/trattenuta di € 1.208.375,62 applicata dal Comune di Modica;

- ha inibito al Comune di dare effetto all'applicazione di tale penale/trattenuta, stabilendo, secondo la clausola contenuta nell'art. 14 del CSA, in merito alle penalità qualitative, che *"il diritto della stazione appaltante di applicarla, appare, prima facie, inesistente per l' indeterminatezza e la genericità della clausola"* e, in relazione alla ritenuta operata per la voce "S17" a seguito del cambio del sito della discarica da Catania a Ragusa, che *"il relativo corrispettivo, poiché l'impianto di Cava dei Modicani ricade pur sempre in territorio extra ARO, appare essere dovuto e risulta quindi illegittima la pretesa di "scomputo/trattenuta" del corrispondente importo annuale da parte dell'Amministrazione"*;

Atteso che in data 29 aprile 2021 il Comune di Modica ha opposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso la predetta Ordinanza del 13.04.2021 emessa a seguito del predetto procedimento ex art. 700 cpc R.G. 14342/2020N.R.G. del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Imprese;

Vista l'Ordinanza del 25.05.2021, con la quale il Consiglio del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa Sezione Civile, ha rigettato il predetto reclamo proposto dal Comune di Modica avverso l'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure in data 13.04.2021

Tenuto conto che, in conseguenza delle predette ordinanze del 13.04.2021 e del 25.05.2021 del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Imprese, in atto, l'Ente è impossibilitato a procedere alla quantificazione delle penali qualitative per servizi non resi e/o resi in maniera non conformi al CSA, contestati ai sensi dell'art. 4 – Penalità del CSA;

Ritenuto, per quanto sopra di:

- dover provvedere ad impegnare la spesa di € 599.741,13 IVA al 10% compresa da imputare al cap. 5810/04 del Bilancio 2022 in corso di formazione;
- procedere alla liquidazione della predetta fattura n° 1/PA del 04.01.2022 per l'importo di € 599.741,13 di cui € 545.219,21 per imponibile ed € 54.521,92 per IVA al 10%, fermo restando la fondatezza delle contestazioni operate dal D.E.C., dott. Dario Modica;

Atteso che:

- per il servizio di che trattasi è stata accertata la regolarità contributiva della ditta "IGM Rifiuti Industriali srl" di Siracusa;
- la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio è stata sancita dall'art. 31, comma 5, del D.L. n° 69/2013, come modificato in sede di conversione di legge. La Circolare n° 36 del 06.09.2013, con la quale il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al predetto art. 31 del D.L. n° 69/2013, precisa che, "essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21.08.2013 e, pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni";

Rilevato che, come espresso nella predetta circolare n. 36/2013, nel caso di prestazioni ripetitive periodiche, come nel caso in specie, si ritiene di poter effettuare il pagamento delle fatture pervenute nell'ambito dei 120 giorni, fa eccezione il pagamento del saldo finale, ossia il pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 48/91;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- La determina sindacale n. 83 del 13.01.2017 e successive determinazioni n. 1123 del 15.05.2017, n. 3205 del 22.12.2017, n.1746 del 04.07.2018, n. 3393 del 31.12.2018, n. 1314 del 28.05.2019, n. 3497 del 31.12.2019 e successiva rettifica n. 42 del 16/01/2020, n. 2505 del 16/10/2020, n. 3395 del 31.12.2020 e n° 4147 del 31.12.2021 di conferma della nomina a Responsabile P.O. del IX Settore "Ecologia, Ambiente, Igiene Urbana", e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) e ss. mm. ii. relativo alle funzioni dirigenziali a rilevanza esterna esercitate con l'adozione dell'atto;
- l'O.R.E.L.;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1981, n. 10;
2. Di dare atto che:
 - Con le predette ordinanze del 13.04.2021 e del 25.05.2021, emesse dal Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Materia di Impresa Sezione Civile, in accoglimento del ricorso ex art. 700, cpc R.G. 14342/2020, proposto dalla ditta "IGM srl, il Comune di Modica è stato inibito di dare effetto all'applicazione di tale penale/trattenuta, stabilendo, secondo la clausola contenuta nell'art. 14 del CSA, in merito alle penalità qualitative, che *"il diritto della stazione appaltante di applicarla, appare, prima facie, inesistente per l'indeterminatezza e la genericità della clausola"* e, in relazione alla trattenuta operata per la voce "S17" a seguito del cambio del sito della discarica da Catania a Ragusa, che *"il relativo corrispettivo, poiché l'impianto di Cava dei Modicani ricade pur sempre in territorio extra ARO, appare essere dovuto e risulta quindi illegittima la pretesa di "scomputo/trattenuta" del corrispondente importo annuale da parte dell'Amministrazione"*;
 - in conseguenza delle predette ordinanze del 13.04.2021 e del 25.05.2021 del Tribunale di Catania – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in atto, l'Ente è impossibilitato a procedere alla quantificazione delle penali qualitative per servizi non resi e/o resi in maniera non conformi al CSA, contestati ai sensi dell'art. 4 – Penalità del CSA;
3. Di impegnare la somma di € 599.741,13 IVA compresa al 10%, imputandola al cap. 5810/04, del bilancio 2022 in corso di formazione;
4. Di procedere alla liquidazione della predetta fattura n° 1/PA del 04.01.202 per l'importo di € 599.741,13 di cui € 545.219,21 per imponibile ed € 54.521,92 per IVA al 10%, comprensivo di oneri di sicurezza, fermo restando la fondatezza delle contestazioni operate dal D.E.C., dott. Dario Modica;
5. Di liquidare, per quanto sopra, la predetta fattura n° 1/PA del 04.01.2022:
 - a. alla ditta IGM Rifiuti Industriali srl, meglio individuata nell'unità scheda che, ancorché allegata al presente atto del quale ne costituisce parte integrante è ad uso riservato ed esclusivo degli uffici comunali, la somma di 545.219,21 comprensiva di oneri di sicurezza;
 - b. all'erario, l'IVA relativa all'operazione di cui in premessa, pari ad € 54.521,92 ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/72;
6. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel corrente anno 2022;
7. Di dare mandato al Funzionario Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria di provvedere al pagamento della superiore somma di €. 545.219,21 (IVA al 10% esclusa pari a €. 54.521,92) alla sopra citata Ditta "IGM Rifiuti Industriali S.r.l." a mezzo Bonifico Bancario, previe le verifiche di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, in materia di "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
8. Di dichiarare ai sensi dell'art. 6, par. "Conflitto di interessi, del vigente PTCP," che la scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente nei modi di legge in assolvimento degli obblighi discendenti dalla pubblicità relativi agli atti della P.A.

La Responsabile P.O. del IX Settore

(Dott.ssa Vincenza Di Rosa)

Vincenza Di Rosa

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
192/2022	10/02/2022	€ 599.741,13	5810/4	2022
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
9	3	1	103	

Modica, 10/02/2022

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 10/02/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 16 FEB. 2022 al 3 MAR. 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione